

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1339)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

dal Ministro delle Finanze

(VISENTINI)

e dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(ALTISSIMO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MAGGIO 1985

Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1985,
n. 159, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta
di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi

ONOREVOLI SENATORI. — A seguito delle variazioni del prezzo medio comunitario dei prodotti petroliferi, che comportano — in applicazione del sistema di determinazione dei prezzi interni adottati dal CIP — una corrispettiva variazione di questi ultimi, si sono verificate, sulla base di dati in possesso del CIP, le condizioni per un aumento del prezzo di vendita della benzina.

Allo scopo di mantenere invariato il prezzo di vendita della benzina (che, come è noto, è oggi di lire 1.340 al litro per la benzina *super* e di lire 1.290 al litro per la benzina normale), il Governo ha ravvisato la necessità di disporre una manovra di riduzione dell'imposta di fabbricazione su questo prodotto in misura tale da neutralizzare gli effetti delle variazioni del prezzo medio comunitario frattanto verificatesi, senza peraltro che alla predetta riduzione finisca per conseguire una contrazione del gettito.

Con l'articolo 1 del decreto-legge, di cui si chiede la conversione, viene disposta la riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sulla benzina e sui prodotti petroliferi assoggettati alla stessa imposizione fiscale, nella misura di lire 15,30 al litro: pertanto l'aliquota diminuisce da lire 65.693 a lire 64.163 per ettolitro per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante; nonchè — conseguentemente — da lire 45.224 a lire 43.694 per ettolitro per la benzina acquistata dai turisti stranieri o italiani residenti all'estero e da lire 6.569,30 a lire 6.416,30 per ettolitro per il prodotto denominato « Jet Fuel JP/4 » destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo assoggettato all'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

Per evitare poi che la riduzione delle aliquote dell'imposta di fabbricazione comporti una contrazione del gettito, è necessario disporre contestualmente l'aumento delle aliquote dell'imposta di fabbricazione sugli oli combustibili e sugli oli lubrificanti.

Siffatto aumento non può non coinvolgere quei prodotti il cui livello di tassazione per gli usi diversi dalla combustione è commisurato a quello degli oli lubrificanti. Si tratta di prodotti, quali, ad esempio, oli da gas, oli combustibili ed estratti aromatici, che possono essere usati in sostituzione degli oli lubrificanti, per cui occorre mantenere la uniformità del livello di tassazione sì da evitarne l'uso, fiscalmente indebito, nella lubrificazione. Ovviamente siffatti aumenti non riguardano gli oli da gas (o gasolio) utilizzati per l'autotrazione o per il riscaldamento, ma esclusivamente la tassazione di essi nell'impiego della lubrificazione. L'aumento dell'aliquota dell'imposta di fabbricazione sugli oli combustibili riguarda tra l'altro il tipo denso, per il quale l'aliquota dell'imposta di fabbricazione è rimasta invariata da lungo tempo, nella misura di lire 100 al quintale. Con riferimento all'aumento disposto per gli oli lubrificanti si è ritenuto di unificare l'aliquota di imposta a prescindere dal loro colore (bianco o diverso dal bianco) per semplificare le operazioni di accertamento e di liquidazione dell'imposta.

Sono invece esclusi dall'aumento dell'imposta di fabbricazione gli oli combustibili utilizzati per la produzione di energia elettrica, per evitare che la relativa fornitura subisca aumenti di prezzo.

Viene infine previsto l'assoggettamento alla maggiore imposizione delle giacenze degli oli combustibili e degli oli lubrificanti detenuti in quantità superiore a trenta quintali presso i depositi di oli minerali liberi da tributo per uso commerciale. Il richiamo alle disposizioni contenute negli articoli 9 e 10 della legge 11 maggio 1981, n. 213, e successive modificazioni, rende applicabile la procedura prevista dalle disposizioni vigenti per la dichiarazione delle giacenze e per il pagamento della differenza d'imposta.

Il maggior gettito conseguente all'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 2 del decreto-legge, stimato in lire 245 miliardi su base annua, è tale da compensare le minori entrate derivanti dalla riduzione dell'imposta di fabbricazione sulla benzina.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 3 maggio 1985, n. 159, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

Decreto-legge 3 maggio 1985, n. 159, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 3 maggio 1985.

**Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione
su alcuni prodotti petroliferi**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;

Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di modificare l'imposta di fabbricazione gravante su alcuni prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante, sono ridotte da lire 65.693 a lire 64.163 per ettolitro, alla temperatura di 15° C.

2. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1),

della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per la benzina acquistata dai turisti stranieri ed italiani residenti all'estero, è ridotta da lire 45.224 a lire 43.694 per ettolitro, alla temperatura di 15° C.

3. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *E*), punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato « Jet Fuel JP/4 » destinato all'Amministrazione della difesa, è ridotta da lire 6.569,30 a lire 6.416,30 per ettolitro, alla temperatura di 15° C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

Art. 2.

1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate come segue:

oli da gas, da lire 15.030 a lire 33.400 per ettolitro, alla temperatura di 15° C;

oli combustibili speciali ed oli combustibili diversi da quelli speciali, da lire 18.000 a lire 40.000 per quintale;

oli lubrificanti bianchi ed oli lubrificanti diversi da quelli bianchi, da lire 20.000 e da lire 18.000 a lire 40.000 per quintale;

estratti aromatici e prodotti di composizione simile da lire 18.000 a lire 4.000 per quintale.

2. Le lettere *G*), *H*), *L*) e *M*) della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, sono sostituite dalle seguenti:

	Aliquota per quintale lire
« G) Oli da gas e oli combustibili speciali:	
1) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale	1.000 (1)
2) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati	1.000 (1)
3) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a Kw 1	100 (2)

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Aliquota per quintale lire
4) da usare direttamente come combustibili nei forni nei quali la temperatura della superficie di scambio esposta al riscaldamento supera i 700° C, situati nelle raffinerie e negli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa	1.000 (1)
<hr/>	
(1) Per gli oli da gas l'aliquota è di lire 840 per ettolitro.	
(2) Per gli oli da gas l'aliquota è di lire 84 per ettolitro.	
 H) Oli combustibili diversi da quelli speciali:	
1) da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni:	
a) densi	1.000
b) semifluidi	4.233
c) fluidi	4.880
d) fluidissimi	13.252
2) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale	1.000
3) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati	1.000
4) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a Kw 1	100
5) impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione	1.000
6) destinati, quale ingrediente, alla fabbricazione dei pannelli fibro-legnosi	2.000
7) destinati al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo dei motori marini, nei quantitativi che saranno stabiliti dalla Amministrazione finanziaria	2.000
8) destinati ai consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, limitatamente agli oli combustibili densi	100
9) le terre da filtro residue dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non più del 45 per cento in peso di prodotti petrolici, sono equiparate, ai soli fini della imposta di fabbricazione, agli oli combu-	

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Aliquota per quintale
lire

stibili densi, se destinate alla diretta combustione nelle caldaie e nei forni. L'aliquota d'imposta si applica sulla quantità di prodotti petrolici contenutavi.

L) Estratti aromatici e prodotti di composizione simile:

1) impiegati, da soli od in miscela con oli da gas o con oli combustibili, per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a Kw 1 100

M) Oli minerali greggi, naturali, oli da gas ed oli combustibili compresi quelli speciali:

1) impiegati nella preparazione di « fanghi » per pozzi nei lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale ed in altre operazioni tecnicamente necessarie nei pozzi stessi 1.000 (1)

(1) Per gli oli da gas l'aliquota è di lire 840 per ettolitro.

3. Gli aumenti di aliquote stabiliti nei precedenti commi si applicano anche ai prodotti estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali e da quelli ad essi assimilati od importati con il pagamento dell'imposta nella precedente misura e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono posseduti, in quantità superiore a trenta quintali, dagli esercenti depositi di oli minerali per uso commerciale.

4. Si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10 della legge 11 maggio 1981, n. 213, e successive modificazioni.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1985.

PERTINI

CRAXI — VISENTINI — ALTISSIMO —
GORIA — ROMITAVisto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI